

CITTA' DI SEREGNO



***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DELL'INTERPELLO***
Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 21/06/2016

SERVIZIO ENTRATE

Indice

Articolo 1 – Oggetto -----	3
Articolo 2 – Competenze -----	3
Articolo 3 – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza -----	3
Articolo 4 – Contenuto dell'istanza -----	4
Articolo 5 – Adempimenti del Comune -----	4
Articolo 6 – Efficacia della risposta all'istanza d'interpello-----	5
Articolo 7 – Norme di rinvio-----	5
Articolo 8 – Entrata in vigore -----	5

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di svolgimento del "Diritto di interpello" in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune di Seregno. Tale istituto consente a ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza circa la corretta interpretazione delle disposizioni tributarie e circa la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, di ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali.

Articolo 2 Competenze

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il Comune di Seregno è l'ente impositore cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 3 Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. Nel caso intenda avvalersi dell'istituto disciplinato dal presente regolamento, il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune di Seregno mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta certificata.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

Articolo 4 Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ente impositore e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale si ritenga sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 5 Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal funzionario responsabile del tributo oggetto dell'istanza è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non risulti possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati il funzionario responsabile del tributo può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e riprende a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet istituzionale.

Articolo 6
Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è da intendersi che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 7
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.